



Titolo

Tesseramento – calciatore – utilizzazione calciatore in posizione irregolare - illecito disciplinare di particolare gravità – effettiva utilizzazione – non è richiesta – sanzioni - determinazione

Descrizione

Il tema della consapevole partecipazione a gare ufficiali o dell'utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell'età prescritta o per altra causa - e delle relative conseguenze sul piano sanzionatorio è stato approfondito dalle Sezioni unite della Corte federale d'appello in una decisione (n. 67/2022-2023) che ha enunciato principi di cui le Sezioni semplici di questa Corte hanno fatto poi coerente applicazione (Sez. I, decisioni n. 70, n. 86, n. 96, n. 106 e n. 107/2022-2023; Sez. IV, decisione n. 7/2023-2024). Al riguardo la giurisprudenza endo-federale, che si è consolidata a proposito della consapevole partecipazione a gare ufficiali o dell'utilizzazione in queste di calciatori non legittimati, non richiede che questi siano "effettivamente utilizzati" (come invece prescrive l'art. 10, comma 7, CGS). Anche la sola convocazione e iscrizione nella distinta di gara di un soggetto squalificato, non tesserato o comunque privo del titolo per partecipare, è una attività sportiva costituente una "utilizzazione" impropria, che merita di essere sanzionata nei termini cui quella giurisprudenza si riferisce. E cioè, per quanto riguarda la società, con la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell'ammenda di euro 100,00, per ciascun incontro, salvi gli opportuni correttivi equitativi, necessari per evitare sanzioni eccessivamente gravose, stridenti con il senso di giustizia sostanziale e non compatibili con le specificità del calcio dilettantistico e con il suo carattere amatoriale, estraneo a finalità lucrative. È per altro verso irrilevante la mancata incidenza sul risultato finale del comportamento contestato, la cui gravità "non può essere desunta o esclusa risalendo dall'entità delle conseguenze sportive della violazione" (CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 27/CFA/2023-2024/B

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 32, comma 2, CGS; art. 4 CGS; art. 10, comma 7, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0027 CFA del 24 agosto 2023 (A.S.D. Vadino Football Club-PF)